

Continuo a preferire
la severa giustizia
alla generosa solidarietà.
Norberto Bobbio

FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LE ESIGENZE IMPRESINDIBILI DELLE PERSONE E SOVVENZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA

Da secoli le risorse economiche pubbliche sono sempre insufficienti rispetto alle esigenze fondamentali e imprescindibili delle persone con scarso o nullo potere.

È un pretesto molto comodo per coloro che, spesso intenzionalmente, negano la presenza di insopportabili condizioni esistenziali della fascia più debole della popolazione, in particolare di coloro (attualmente più di un milione di individui) che, a causa di malattie o di handicap invalidanti, non sono in grado di autotutelarsi.

Infatti, come ripetiamo da anni, il diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone colpite dal morbo di Alzheimer e da altre forme di demenza senile viene sistematicamente violato in quasi tutte le zone del nostro Paese.

Inoltre, com'è noto, le persone con menomazioni gravissime, impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua e prive di mezzi economici, ricevono la vergognosa (per il Governo e il Parlamento e le relative forze politiche) pensione mensile di euro 256,67.

Da segnalare, fra gli aspetti più sconvolgenti, la numerosa presenza di persone e organizzazioni che subiscono le nefaste conseguenze della mancanza di prestazioni essenziali e che nello stesso tempo continuano a sostenere le istituzioni responsabili, accettando lo strumentale pretesto della carenza di mezzi economici.

È il caso dei Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil che, con la sola esclusione dello Spi di Torino, continuano a non riconoscere le esigenze ed i diritti delle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza; è altresì la posizione, ad esempio, del Coordinamento provinciale delle associazioni di handicappati di Treviso, della Ledha e dell'Anffas di Pavia e di Stradella come abbiamo documentato, nell'editoriale e nella rubrica "Specchio nero" dello scorso numero.

È evidente che questa situazione durerà fino a quando le organizzazioni di base non cambieranno il loro comportamento nei riguardi delle istituzioni da passivo a propositivo e, se necessario, contestativo.

Proposta per l'effettiva trasparenza dei finanziamenti

Coloro che operano con serietà non dovrebbero sollevare obiezioni alla nostra richiesta, che avan-

ziamo alle istituzioni, di suddividere tutti i finanziamenti in due gruppi: quelli destinati direttamente alle esigenze imprescindibili delle persone e dei nuclei familiari ai quali dovrebbe essere riconosciuta l'assoluta priorità, e quelli rivolti al miglioramento della qualità della vita della popolazione, che possono essere ridotti o rinviati nei casi di limitazione delle risorse.

Riteniamo che questa proposta sia concreta e praticabile, mentre le dichiarazioni riguardanti la lotta agli sprechi sono generiche e declamatorie in assenza di azioni che rendano possibile la loro individuazione e consentano di risalire agli enti e alle persone responsabili.

L'individuazione delle spese prioritarie potrebbe essere promossa in primo luogo a livello locale, in quanto le relative istituzioni (Comuni singoli e associati, Asl) sono più facilmente controllabili dai cittadini e dalle loro organizzazioni.

Le sagge norme del secolo scorso sull'obbligatorietà delle spese destinate ai più deboli

Ricordiamo che nel secolo scorso erano obbligatorie le spese dei Comuni riguardanti il ricovero degli inabili al lavoro (minori, anziani, soggetti con handicap invalidanti) privi di sufficienti mezzi economici, nonché quelle delle Province concernenti l'assistenza dei minori nati fuori del matrimonio figli di ignoti o riconosciuti solamente dalla madre. Detta obbligatorietà è stata purtroppo revocata dal decreto legge 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n. 3.

Vigenti stanziamenti obbligatori

Attualmente rientrano fra le spese obbligatorie (1) solamente quelle concernenti:

a) l'assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare riguardante la «*assistenza programmata a domicilio (Adi e Adp)*» con particolare riguardo alle

(1) L'obbligatorietà dell'istituzione dei servizi e delle strutture, nonché dei relativi finanziamenti è stabilita dalle norme sui Lea, Livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e articolo 54 della legge 289/2002), nonché dalle disposizioni della lettera m) del 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione che stabilisce quanto segue: «*Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*».

«prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alle persone»;

b) i centri diurni e le strutture di accoglienza residenziale dei soggetti con grave handicap intellettivo e limitata o nulla autonomia (2);

c) le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) destinate alle cure socio-sanitarie degli anziani non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e delle persone colpite da altre forme di demenza senile.

Gli enti pubblici possono evitare le spese di investimento per i nuovi complessi e per le ristrutturazioni

Molto spesso vi sono amministratori pubblici che asseriscono di non essere in grado di stanziare gli occorrenti finanziamenti per la creazione o la ristrutturazione di centri diurni per i soggetti con handicap grave, impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa, di strutture semiresidenziali per i malati di Alzheimer, di comunità alloggio nonché di Rsa per le persone colpite da malattie invalidanti e da non autosufficienza.

Come abbiamo già segnalato (3), per detti investimenti si può far riferimento all'istituto della conces-

(2) Per i succitati soggetti dovrebbero essere previste, come ha lodevolmente stabilito la Regione Piemonte, comunità alloggio aventi 8-10 posti letto al massimo, di cui 2 per le emergenze. Gli appartamenti dovrebbero essere inseriti nelle normali case di abitazione dell'edilizia popolare, ad esempio in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 così redatto: «Le Regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni stesse». Pertanto le Regioni potevano predisporre, a partire dal 1992 e senza addossare gli oneri di investimento ai settori socio-assistenziale e sanitario, i provvedimenti occorrenti non solo per la sistemazione abitativa di persone e nuclei familiari, ma anche per la predisposizione dei locali per convivenze guidate destinate a 2-4 persone con handicap intellettivo lieve e per comunità parafamiliari da assegnare a soggetti con menomazioni intellettive invalidanti, nonché a pazienti psichiatrici non gravi.

(3) Cfr. gli articoli di Mauro Perino, "Responsabilità pubblica e forme gestionali dei servizi di livello essenziale" e "Come gli enti

sione di pubblico servizio, in base al quale gli oneri per la creazione di nuove strutture o per l'adattamento di costruzioni esistenti sono assunti interamente dalla persona o dall'ente privato concessionario che diluirà i costi sostenuti inserendoli nell'importo delle rette per il periodo temporale concordato con l'istituzione pubblica.

Una pubblicazione molto utile

Sul supplemento del n. 3/4, 2010 di *Controcittà*, notiziario di informazione su sanità e assistenza edito dall'Associazione promozione sociale, è stato pubblicato un altro numero speciale "Seconda rassegna degli sprechi e delle spese per attività non indispensabili" (4) (scaricabile gratuitamente dal sito www.fondazionepromozionesociale.it), in cui viene rilevato che «il Parlamento, il Governo, la Regione Piemonte e il Comune di Torino continuano a finanziare attività non indispensabili e non assicurano le risorse necessarie per garantire le cure socio-sanitarie agli anziani malati cronici non autosufficienti e non forniscono condizioni accettabili di vita alla fascia più debole della popolazione, nemmeno a coloro che sono incapaci di autodifendersi».

Si tratta di una iniziativa che, a nostro avviso, dovrebbe essere assunta dalle organizzazioni di volontariato che, in tal modo, potrebbero disporre di dati concreti da contrapporre alle dichiarazioni delle istituzioni locali, spesso strumentali, circa la mancanza di adeguate risorse economiche per gli interventi diretti alla fascia più debole della popolazione (5).

locali possono realizzare idonee strutture socio-sanitarie senza alcuna spesa di investimento: l'esperienza del Comune di Grugliasco", *Prospettive assistenziali*, n. 155 e 156, 2006.

(4) Quello precedente era stato segnalato sul n. 166, 2009 di questa rivista con il titolo "Risposta alle strumentali dichiarazioni sulla mancanza di fondi sufficienti per assicurare condizioni di vita accettabili alle persone più bisognose e deboli".

(5) Se non vi sono le risorse per l'effettuazione di ricerche più approfondite, i dati possono essere ricavati, com'è successo per la maggior parte di quelli pubblicati su *Controcittà*, dalla semplice consultazione dei giornali locali.

RIPRODOTTI DUE ARTICOLI DI PROSPETTIVE ASSISTENZIALI SULLA RIVISTA IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE

Siamo lieti che gli articoli "La nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori" di Pier Giorgio Gosso e "Presenza di posizione del Procuratore generale di Lecce contro l'adozione mite", pubblicati sul n. 167, 2009 di *Prospettive assistenziali* siano stati integralmente riprodotti sulla prestigiosa rivista *Il diritto di famiglia e delle persone*, diretta da V. Lo Iacoro, G. Giacobbe, S. Ciccarello e G. Frezza, edita da Giuffrè. Si tratta della stessa pubblicazione in cui era stato ripubblicato l'articolo di Claudio Ciancio "Oltre il caso Englaro", già apparso sul n. 166, 2009 di *Prospettive assistenziali*.